

REGOLAMENTO (CE) N. 2154/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2001 recante misure specifiche in materia di comunicazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1358/2001 della Commissione ⁽²⁾ prevede misure specifiche in materia di comunicazione nel settore delle carni bovine.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1358/2001 fissano al 20 ottobre 2001 il termine entro cui la Commissione deve decidere in merito ai programmi presentati.
- (3) Per essere conformi alle linee direttrici allegate al regolamento (CE) n. 1358/2001, numerosi programmi presentati devono essere adattati in modo da eliminare ogni azione promozionale.
- (4) Vari organismi di gestione dei programmi sono stati pertanto invitati ad apportare le modifiche necessarie.
- (5) In attesa di tali adattamenti è opportuno prorogare al 30 novembre 2001 la data ultima per la decisione della Commissione.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso nella riunione congiunta dei comitati di gestione «promozione dei prodotti agricoli»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1358/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo la valutazione dei programmi, eventualmente avvalendosi di un'assistenza tecnica, la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000 entro e non oltre il 30 novembre 2001.»
- 2) All'articolo 9, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Previa informazione dei comitati di gestione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2826/2000, la Commissione decide in merito all'approvazione dei programmi entro il 30 novembre 2001.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
⁽²⁾ GU L 182 del 4.7.2001, pag. 34.